

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ASSOCIAZIONE LE PACCUCCE"

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita, ai sensi della legge 383/00, l'associazione di promozione sociale denominata "Associazione Le Paccucce" che persegue il fine prevalente di promozione, divulgazione di prodotti tipici locali nonché attività di solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Articolo 2

L'associazione ha sede attualmente in Colmurano, via Roma n. 25 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Articolo 4

L'Associazione Le Paccucce è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto.

Lo scopo che i soci dell'associazione intendono perseguire è prevalentemente incentrato nella promozione, divulgazione, informazione, studio, sviluppo dei prodotti agro-alimentari del territorio marchigiano, con particolare riferimento alle paccucce ed alle altre possibili produzioni alimentari e non con la mela rosa.



Non sono da escludere altre iniziative socio educative e culturali, utili a far conoscere il proprio territorio e le proprie tradizioni.

Per perseguire gli scopi sociali l'Associazione in particolare si propone di:

- a) promuovere, incentivare e diffondere la coltivazione, il consumo ed il mercato dei prodotti agroalimentari locali, come sopra descritti, attraverso iniziative di marketing indirizzate alla conoscenza ed utilizzazione del prodotto e dei territori di produzione;
- b) assistere i produttori associati nelle fasi iniziali della coltivazione, nel reperimento dei mezzi tecnici e nella fase di commercializzazione del prodotto finale;
- c) favorire iniziative di ricerca per l'intera filiera di produzione, promuovendo studio e applicazioni pratiche per l'ottenimento di uno standard qualitativo elevato;
- d) favorire e controllare metodi di coltivazione a basso impatto ambientale;
- e) promuovere il prodotto anche attraverso la partecipazione a fiere, mercati di campagna amica e manifestazioni varie, sia in ambito locale, regionale che nazionale o internazionale;
- f) organizzare corsi di formazione professionale per gli operatori del settore;
- g) difendere e tutelare la produzione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tipici, attraverso Disciplinari di produzione;
- h) promuovere la realizzazione del regolamento di attuazione del marchio;
- i) promuovere iniziative per il riconoscimento della denominazione tipica ai sensi del Reg. CE 2081/92, nonché porre in essere gli atti volti a renderne possibile la certificazione attraverso l'individuazione di un soggetto certificatore non appena ottenuta la registrazione;
- j) promuovere l'adesione degli operatori delle filiere all'Associazione;
- k) partecipare a bandi pubblici per l'assegnazione di risorse finanziarie, destinate all'approfondimento di aspetti tecnici e commerciali, sia della coltivazione dei prodotti agricoli destinati a entrare nell'ambito dei prodotti agro-alimentari tipici;
- l) promuovere la rappresentanza degli interessi dei Produttori associati, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

SOCI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto che enti pubblici o privati, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci possono essere:

- Soci Fondatori: sono soci fondatori i soggetti di cui al primo comma che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- Soci Ordinari: sono soci ordinari i soggetti di cui al primo comma che aderiscono all'associazione secondo le modalità e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo, con possibilità per gli stessi di erogare ulteriori contribuzioni volontarie in denaro o in natura.
- Soci Onorari: sono soci onorari i soggetti di cui al primo comma che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
- Soci Produttori: sono soci produttori i soggetti di cui al primo comma che aderiscono all'associazione secondo le modalità e versando una specifica quota così come stabilito dal Consiglio Direttivo, contribuendo fattivamente agli scopi dell'associazione, per il tramite delle proprie strutture, producendo e commercializzando prodotti alimentari così come dettato dagli appositi disciplinari di produzione istituiti dall'Associazione stessa.

Articolo 6

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici e privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- Beni mobili e immobili;
- Donazioni, lasciti o successioni.

Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) I Proviviri
- e) Il Collegio dei Revisori

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10



L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

- approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo;
- elezione dei membri del Consiglio Direttivo;;
- elezione del Collegio Revisori e Proviviri;
- determinazione, anche diversificata, delle quote associative annuali;
- altre attribuzioni conferite dal presente statuto;
- approvazione del Disciplinare di produzione e del Regolamento di attuazione del marchio.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- modificare lo statuto ed il regolamento;
- sciogliere e liquidare l'Associazione;
- nominare un liquidatore;
- adempiere a tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 11

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

Articolo 12

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale che deve avvenire entro il 31 marzo dell'anno corrente.

Essi non possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Articolo 13

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione, nominato dal Presidente tra i soci, o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo così come stabilito dalla legge; ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è composta da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a sette, incluso il presidente.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, scegliendo tra essi il Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione; l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dalle varie categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente ed il tesoriere.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Articolo 16

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera, fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 18

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 19

Al tesoriere spetta il compito di seguire tutti i flussi finanziari dell'associazione nonché di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo, di volta in volta, ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;
- Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;
- Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione.

Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni con la possibilità, per ogni singolo, di essere rieletto.

Il collegio ha la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo, ha il compito di verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e l'operato dell'associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri del collegio dei revisori, se esterni all'associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



SCIOGLIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti nel territorio del Comune di Colmurano con le medesime o analoghe finalità.

NORME FINALI

Articolo 25

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Comurano , li 20 settembre 2014



Il Segretario

Anna Poggi

Il Presidente

Giulio Gatti

Elenco soci costituenti con firma:



ALLEGATO B

- | | | | | | |
|----|--------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| 1 | <i>Fu</i> | 21 | <i>[Signature]</i> | 42 | <i>[Signature]</i> |
| 2 | <i>[Signature]</i> | 22 | <i>[Signature]</i> | 43 | <i>[Signature]</i> |
| 3 | <i>[Signature]</i> | 23 | <i>[Signature]</i> | 44 | <i>[Signature]</i> |
| 4 | <i>[Signature]</i> | 24 | <i>[Signature]</i> | 45 | <i>[Signature]</i> |
| 5 | <i>[Signature]</i> | 25 | <i>[Signature]</i> | 46 | <i>[Signature]</i> |
| 6 | <i>[Signature]</i> | 26 | <i>[Signature]</i> | 47 | <i>[Signature]</i> |
| 7 | <i>[Signature]</i> | 27 | <i>[Signature]</i> | 48 | <i>[Signature]</i> |
| 8 | <i>[Signature]</i> | 28 | <i>[Signature]</i> | 49 | <i>[Signature]</i> |
| 9 | <i>[Signature]</i> | 29 | <i>[Signature]</i> | 50 | <i>[Signature]</i> |
| 10 | <i>[Signature]</i> | 30 | <i>[Signature]</i> | 51 | <i>[Signature]</i> |
| 11 | <i>[Signature]</i> | 31 | <i>[Signature]</i> | 52 | <i>[Signature]</i> |
| 12 | <i>[Signature]</i> | 32 | <i>[Signature]</i> | 53 | <i>[Signature]</i> |
| 13 | <i>[Signature]</i> | 33 | <i>[Signature]</i> | 54 | <i>[Signature]</i> |
| 14 | <i>[Signature]</i> | 34 | <i>[Signature]</i> | 55 | <i>[Signature]</i> |
| 15 | <i>[Signature]</i> | 35 | <i>[Signature]</i> | 56 | <i>[Signature]</i> |
| 16 | <i>[Signature]</i> | 36 | <i>[Signature]</i> | 57 | <i>[Signature]</i> |
| 17 | <i>[Signature]</i> | 37 | <i>[Signature]</i> | 58 | <i>[Signature]</i> |
| 18 | <i>[Signature]</i> | 38 | <i>[Signature]</i> | 59 | <i>[Signature]</i> |
| 19 | <i>[Signature]</i> | 39 | <i>[Signature]</i> | 60 | <i>[Signature]</i> |
| 20 | <i>[Signature]</i> | 40 | <i>[Signature]</i> | | |

